



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 aprile 2019
(OR. en)

8359/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0216(COD)**

**AGRI 203
AGRIFIN 28
AGRILEG 77
AGRIORG 23
AGRISTR 29
CODEC 885
CADREFIN 199**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Regolamento sui piani strategici della PAC - Dibattito in sede di Consiglio sulla nuova architettura verde

Per il Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 aprile 2019, si riporta in allegato per le delegazioni una nota informativa della presidenza sul tema in oggetto, nonché alcuni quesiti per orientare il dibattito ministeriale.

Documento informale sull'architettura verde in preparazione del dibattito ministeriale in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 aprile

Al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 aprile la presidenza gradirebbe proporre un dibattito orientativo sull'architettura verde nel quadro della riforma della PAC post-2020 (regolamento sui piani strategici della PAC). Al fine di orientare il dibattito orientativo in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca", la presidenza ha elaborato i quesiti che seguono, che dovranno essere approvati dal CSA per poi essere ulteriormente esaminati dai ministri.

1. Condizionalità

Il principio cardine della condizionalità è quello di subordinare l'ottenimento del sostegno della PAC al rispetto di norme minime in materia di ambiente e clima. La nuova condizionalità rafforzata contenuta nella proposta della Commissione fonde l'attuale sistema di condizionalità con l'inverdimento, oltre ad includere diversi nuovi elementi. Gli Stati membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che la condizionalità rafforzata (così come altri elementi dell'architettura verde) potrebbe essere contraria all'obiettivo generale di giungere ad una semplificazione sostanziale e hanno espresso opinioni divergenti in merito a quali delle norme e dei requisiti di base proposti dalla Commissione debbano far parte della condizionalità. Per taluni requisiti si è invece discusso se sostenerli invece attraverso regimi ecologici oppure includerli nell'ambito di applicazione dei futuri servizi di consulenza (ad esempio lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole).

Le proposte della Commissione per la PAC post-2020 si prefiggono l'impegno di puntare più in alto per quanto riguarda l'ambiente e il clima, cercando al contempo di semplificare e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi conferendo agli Stati membri maggiore flessibilità nel pianificare in modo strategico i loro interventi e la condizionalità, al fine di rispondere alle rispettive sfide nazionali/regionali e alle effettive esigenze. A differenza di quanto avviene ora, ossia che una deroga ai controlli e alle sanzioni in materia di condizionalità è applicabile ai piccoli agricoltori che hanno optato per il regime specifico per i piccoli agricoltori, la condizionalità rafforzata non prevede una deroga ex ante a livello dell'UE.

QUESITO N. 1: Tenuto conto della maggiore ambizione in materia di ambiente e clima cui mira la PAC post-2020, come pure dell'obiettivo di semplificazione e della flessibilità conferita agli Stati membri per consentire loro di adattare l'architettura verde, quali delle norme e dei requisiti di base proposti dalla Commissione sostenete e quali no? Convenite inoltre sul fatto che la condizionalità dovrebbe applicarsi a tutti i beneficiari degli aiuti, oppure ritenete che i piccoli agricoltori debbano essere esentati dai controlli e dalle sanzioni in materia di condizionalità definiti nel regolamento orizzontale?

2. Regimi ecologici nel pilastro I

La proposta della Commissione introduce nuovi regimi di pagamento che hanno come obiettivo l'ambiente e il clima e che rappresentano un elemento centrale della futura PAC, ovvero i cosiddetti "regimi ecologici". Pagamenti diretti mirati, in particolare a favore dei beni pubblici, sono essenziali per giustificare la spesa. Gli Stati membri dovranno concepire uno o più regimi ecologici e metterli a disposizione degli agricoltori, senza budget minimo richiesto, mentre i regimi saranno volontari per gli agricoltori. Secondo la proposta della Commissione, gli Stati membri sono obbligati ad offrire entrambi i tipi di interventi (ovvero i regimi ecologici nel pilastro I e gli impegni in materia di gestione nel pilastro II), mentre la partecipazione da parte degli agricoltori è volontaria; vi è tuttavia maggiore flessibilità per quanto concerne l'importo del pagamento per i regimi ecologici. Secondo molte delegazioni l'inclusione, da parte degli Stati membri, dei regimi ecologici nei loro piani strategici della PAC dovrebbe essere volontaria.

QUESITO N. 2: Tenuto conto di quanto precede, convenite sul fatto che i regimi ecologici nel pilastro I dovrebbero essere obbligatori per gli Stati membri, ma volontari per gli agricoltori, come proposto dalla Commissione? Oppure ritenete che occorra maggiore flessibilità per gli Stati membri?

3. Sostegno per l'ambiente e il clima mediante interventi di sviluppo rurale

Il pilastro II continuerà ad offrire un'ampia gamma di interventi a beneficio dell'ambiente e del clima. Gli attuali impegni agro-climatico-ambientali, silvoambientali e in materia di agricoltura biologica proseguiranno nel quadro degli "impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione" proposti. Essi compenseranno gli agricoltori e altri beneficiari che assumono impegni a beneficio dell'ambiente e del clima per un periodo compreso generalmente tra i cinque e i sette anni. Analogamente a quanto proposto per i nuovi regimi ecologici, la concezione degli impegni agro-climatico-ambientali sarebbe obbligatoria per gli Stati membri, mentre gli agricoltori potrebbero assumere tali impegni su base volontaria. Sono stati inoltre sollevati, da un lato, il concetto di premio per l'efficacia complessiva nell'ambito del meccanismo di incentivazione per incoraggiare buone prestazioni ambientali e climatiche, dall'altro, la dotazione finanziaria minima pari ad almeno il 30% della partecipazione totale del FEASR riservata agli interventi relativi al clima e all'ambiente. Riguardo al secondo punto, si è discusso se includere o meno in detto 30% i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Un contributo complessivo maggiore agli obiettivi ambientali e climatici attraverso entrambi i pilastri:

Gli Stati membri hanno discusso di altri concetti e disposizioni generali importanti che potrebbero assumere rilevanza per l'efficacia complessiva dell'architettura verde, tra cui ad esempio:

- l'esplicito invito a conseguire obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi (articolo 92);
- la disposizione secondo la quale le azioni nell'ambito del piano strategico della PAC dovrebbero contribuire per il 40% della dotazione finanziaria complessiva agli obiettivi climatici.

QUESITO N. 3: Convenite in merito alla proposta di riservare almeno il 30% dei fondi del FEASR a misure per il clima e l'ambiente? Convenite sull'invito a conseguire obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi contenuto all'articolo 92? Le disposizioni generali sono sufficienti per incoraggiare gli agricoltori a contribuire a realizzare l'ambizione voluta, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e climatici?